



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Avellino*

Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

Il giorno 9-2 2018 alle ore 12.30, presso la sala riunioni della Prefettura di Avellino, sono presenti i rappresentanti dei partiti, movimenti politici e liste interessati alle prossime consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il 4 marzo 2018

La riunione è presieduta dal Prefetto di Avellino Maria Tirone.

Oggetto della riunione è il raggiungimento di accordi intesi ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni elettorali, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali intese a garantire pienamente la libertà alle manifestazioni di propaganda, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dagli accordi che in data odierna verranno presi tra i presenti.

**In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:**

le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22.2.2000 n.28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975, le cui disposizioni si ritengono applicate ad entrambi i procedimenti elettorali indicati in premessa (v. art. 20 L. 10/12/1993, n. 515).

Preliminarmente si reputa opportuno richiamare sinteticamente le disposizioni normative in materia, facendo presente che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di domenica **4 marzo 2018**.

**a. Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 2 febbraio 2018, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Avellino*  
Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

***b. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130).***

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 2 febbraio 2018**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, ovvero solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).

In forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

***c. Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale.***

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della relativa campagna elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano, al riguardo:

- la delibera n. 1/18/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 dell'11 gennaio 2018 - recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018".
- il provvedimento 9 gennaio 2018 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 8 dell'11 gennaio 2018 - recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018".



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Fvellino*  
Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali - D.P.,R. n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2017 - sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).

***d. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.***

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 17 febbraio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica dovrà avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non dovrà interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini sarà consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (**dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018**), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

***e. Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)***

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Avellino*  
Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

***f. Propaganda a mezzo di affissioni.***

E' assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda.

Sempre da **venerdì 2 febbraio 2018** - 30° giorno antecedente la consultazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art 1 legge 212/56).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi ecc.

Per la parte di propria competenza, **le Amministrazioni Comunali - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun partito o movimento politico (D.Lgs 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, comma 3 legge 10 dicembre 1993, n. 515).

***g. Installazione di postazioni fisse (Gazebo).***

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41 /06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che :

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano affissi drappi, striscioni, manifesti riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

Il Ministero dell'Interno ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*di Avellino*

Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero, con circolare n. 48 del 20 marzo 2009, ha ulteriormente precisato che, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

***h. Comizi e riunioni di propaganda elettorale.***

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

- 1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi – anche di carattere locale – dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nei capoluoghi, sia in provincia; soltanto dalla domenica 25 febbraio al venerdì 2 marzo 2018, l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.
- 2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali. 19. Interventi dei comuni. Si rammenta che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 515/1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, **in base a proprie norme regolamentari**, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
- 3) Ogni partito o movimento politico coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.
- 4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza mentre, da domenica 25 febbraio a venerdì 2 marzo 2018, la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.  
Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un quarto d'ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Avellino*  
Gabinetto

**Elezioni politiche 4 marzo 2018**

***Protocollo d'intesa***

- 5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.
- 6) Per quanto non richiesto dalla legge, al fine di consentire una efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito o movimento politico, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura (Ufficio DIGOS) per il Comune di Avellino, al Commissariato della Polizia di Stato per i Comuni di Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni.
- Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima di due giorni e almeno 24 ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.
- È ammessa la prenotazione del comizio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate.
- In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.
- Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.
- Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato, a cura dei Sindaci, un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza dell'Autorità di P.S. o del Comandante della Stazione dei Carabinieri si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti dei partiti, movimenti o comitati interessati.
- Nel caso in cui il richiedente sorteggiato intenda rinunciare al comizio dovrà farlo almeno dodici ore prima dell'orario di inizio dello stesso e lo spazio resosi libero verrà assegnato all'altro richiedente, ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l'assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati escluso, ovviamente, il rinunziante.
- 7) I partiti e i movimenti politici si impegnano, inoltre, a rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.
- 8) Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (art. 7, legge 130/75).
- 9) I candidati si impegnano, altresì, all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di

